STATUTO DI

"LIFE and LIFE"

Organizzazione Umanitaria Internazionale

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

Il 7 aprile 2010 è stata costituita l'Organizzazione Umanitaria Internazionale denominata "LIFE and LIFE" Onlus che agli effetti fiscali ha assunto la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - Onlus.
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") nonché all'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), e in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'organizzazione assumerà la seguente denominazione: "**LIFE and LIFE** ETS".
L'Organizzazione Umanitaria Internazionale, ha sede legale nel Comune di Palermo e avrà durata fino al 31.12.2050.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'organizzazione persegue scopi solidaristici e svolge attività d'assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile a livello nazionale, europeo ed internazionale.

L'organizzazione:

è idonea a realizzare qualunque iniziativa atta a promuovere l'istruzione, la salute e l'occupazione nell'ambito di progetti a livello nazionale, europeo ed internazionale, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia dei diritti umani e in particolar modo l'eliminazione della violenza contro donne e bambini e di qualunque soggetto svantaggiato;

è idonea a realizzare in Italia, in campo internazionale e nei PVS (Paesi in Via di Sviluppo) progetti nei settori dell'informazione dello sviluppo, dello scambio, della formazione, della cooperazione allo sviluppo per l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani; individuando, valorizzando e diffondendo esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;

è idonea ad attuare azioni e progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle economie nelle aree svantaggiate dei PVS volti al potenziamento delle relazioni culturali, interculturali, multietniche e di cooperazione internazionale anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS in collaborazione con altre organizzazioni nazionali, europee ed internazionali;

è idonea a promuovere iniziative riguardanti la tutela dei diritti umani, in maniera diretta, indiretta o in rete con altre organizzazioni a livello nazionale, europeo ed internazionale;

è idonea a costruire nel territorio nazionale, internazionale e nei PVS, centri antiviolenza, case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza per donne e minori vittime di violenze;

è idonea a costruire nel territorio nazionale, internazionale e nei PVS, strutture di accoglienza, per i bambini abbandonati, extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo;

è idonea ad elaborare progetti di intervento per favorire lo sviluppo sociale, economico, tecnico e culturale dei PVS, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali, valorizzandone le risorse (agricole, artigianali etc.) allo scopo di facilitare il lavoro autonomo attraverso il microcredito e di promuovere il commercio e il consumo equo e solidale per i soggetti svantaggiati;

è idonea ad impegnarsi in attività di formazione di giovani studenti – specializzandi medici svantaggiati dei PVS a scopo umanitario inviando team di medici volontari, allo scopo di realizzare vari progetti nell'ambito sanitario; ospitare bambini provenienti dai PVS con patologie particolarmente gravi per essere curati dai medici specialisti europei; creare centri medici attrezzati per tutti i casi di emergenza nelle aree svantaggiate dei PVS;

è idonea a promuovere iniziative di Educazione Interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte dal fenomeno migratorio nonché gestire manifestazioni culturali;

è idonea a realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento culturale, perfezionamento e informazione rivolte al personale docente e non docente della scuola che ne hanno bisogno, a quanti si apprestano a svolgere attività di volontariato a livello nazionale, europeo ed internazionale nonché nei PVS;

è idonea ad istituire borse di studio per gli studenti bisognosi e desiderosi di continuare i loro studi; istituire biblioteche nelle aree svantaggiate e non; organizzare scambi culturali con istituti e università nell'ambito di progetti nazionali, europei ed internazionali;

è idonea a promuovere l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possono contribuire all'integrazione nella società civile della popolazione immigrata in condizioni di disagio sociale ed economico;

è idonea a realizzare attività di supporto in caso di degenza ospedaliera di migranti, donne vittime di violenze, di minori e adulti in condizione di disagio economico e sociale;

è idonea alla creazione di un centro orientamento, consultori familiari, servizi di prevenzione delle devianze e servizi ricreativi ed educativi, per lo sviluppo delle conoscenze attive e incrementare il senso civico;

è idonea ad organizzare viaggi solidali, promuovere il turismo solidale, nonché viaggi con finalità di studio e promuovere scambi culturali, iniziative e stage in ambito Mediterraneo, Europeo ed Internazionale per i soggetti svantaggiati e non;

è idonea ad organizzare qualsiasi evento culturale e interculturale a scopo di beneficenza per progetti umanitari a livello nazionale, europeo e internazionale;

è idonea a pubblicare, produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, documentari, cd, dvd e quanto riterrà utile agli scopi dell'organizzazione stessa;

è idonea a costruire nel territorio nazionale, internazionale e nei PVS case di riposo per anziani con problemi di diversa natura;

è idonea ad organizzare nel territorio nazionale, internazionale e nei PVS vari progetti per soggetti disabili o affetti da malattie;

è idonea ad organizzare il progetto d'adozione a distanza ed adozione internazionale;

è idonea a realizzare progetti umanitari d'emergenza in caso di calamità naturali a livello Nazionale, Europeo e Internazionale;

è idonea a creare altre sedi a livello nazionale, europeo ed internazionale;

è idonea alla costituzione di un osservatorio internazionale sui diritti umani;

è idonea a promuovere campagne di sensibilizzazione di vario tipo e genere a livello nazionale e internazionale;

è idonea a mettere in atto attività di fund-raising, crowdfunding e ogni forma di raccolta fondi necessarie per la realizzazione delle finalità dell'organizzazione;

è idonea a partecipare a bandi nazionali e internazionali;

è idonea a partecipare ai tavoli, forum nazionali e internazionali;

è idonea ad elaborare progetti di intervento per contribuire alla risoluzione di tematiche legate alla malnutrizione e alla povertà alimentare;

è idonea ad elaborare progetti per lo sviluppo agro-alimentare delle aree geografiche svantaggiate, per contrastare la fame del Mondo;

è idonea ad elaborare progetti: per la tutela dell'ambiente, di protezione civile, assistenziali, sportivi, per l'incremento delle politiche sull'immigrazione, il senso civico e le politiche sociali;

è idonea a realizzare progetti nel settore della gioventù e della mobilità europea e internazionale, aderendo a progetti di scambio culturali e sociali coerenti con le finalità e gli scopi dell'organizzazione, che prevedono la partecipazione di giovani volontari da tutto il Mondo;

è idonea a realizzare progetti educativi per le Scuole e per altri Enti pubblici e Privati a livello nazionale che internazionale;

è idonea a svolgere attività di tutela e orientamento per minori;

è idonea a svolgere attività rivolte all'inserimento sociale, lavorativo di immigrati, detenuti, ex detenuti e di tutti i soggetti marginalizzati dalla società;

è idonea a conferire premi onorifici e simbolici a livello nazionale e internazionale;

promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità di vita;

promuove la protezione della persona umana e di tutte le forme di vita animali e vegetali, salvaguardandone il patrimonio dei saperi materiali e immateriali ad essi connessi;

promuovere e diffondere la conoscenza della cultura, dell'arte degli usi e costumi dei popoli dei continenti a Sud del mondo, in particolar modo nei PVS dove opera l'Organizzazione;

provvede al sostentamento alimentare nei confronti di persone indigenti e, in particolare, è idonea a svolgere una delle seguenti attività: Servizio di mensa; Distribuzione di pacchi; Emporio sociale; Distribuzione tramite unità di strada;

provvede alla raccolta delle eccedenze di produzione agricole, dell'industria e specialmente della grande distribuzione alimentare e della ristorazione organizzata, alla raccolta di generi alimentari presso i centri della grande distribuzione e nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, per distribuirne ai poveri e agli emarginati.

Per la realizzazione dei propri scopi l'organizzazione può collegarsi in Rete con altre organizzazioni, enti, istituti e comunità in ambito nazionale ed internazionale che abbiano le stesse finalità umanitarie.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Fino all'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), l'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all'organizzazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'organizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'organizzazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'organizzazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'organizzazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'organizzazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o

morali di una certa gravità all'organizzazione, può essere escluso dall'organizzazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'organizzazione.
Chi intende recedere dall'organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'organizzazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'organizzazione:
- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (qualora si superino i limiti dimensionali o in presenza di patrimoni destinati)

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Verrà ritenuta valida la convocazione a mezzo mail ordinaria o posta elettronica certificata;
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'organizzazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'organizzazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 4 mandati consecutivi.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'organizzazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, con potere di firma.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'organizzazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
L'organizzazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'organizzazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16
(Libri)

L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi dell'organizzazione, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta e motivata al consiglio direttivo, il quale nei 15 giorni successivi (o in un periodo temporale maggiore, ricorrendone motivatamente i presupposti) dovrà ottemperare alla richiesta.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'ente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
All'entrata in vigore del RUNTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'organizzazione si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART .21

Si precisa che tutto quanto riferito al D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, è sottoposto a condizione sospensiva, e diventerà applicabile solo all'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).